

**Centro Interdipartimentale  
per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse  
Biologiche Agro-alimentari**  
Piazzale Europa 1 A, 42124 Reggio Emilia

**A2-PR-COM  
ACCORDI DI SEGRETEZZA**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**  
**DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI**  
**AREA CONTRATTI**

Modena, li \_\_\_\_\_19-7-2011\_\_\_\_\_

Prot. N° 14232 \_\_\_\_\_ allegato/i 0 \_\_\_\_\_

Ai Presidi di Facoltà

Tit. \_\_\_\_\_ III \_\_\_\_\_ cl. 6 \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

Ai Direttori di Dipartimento e di Centro

**LORO SEDI**

**E-MAIL**

**OGGETTO: PR28511 - Accordi di segretezza.**

Le collaborazioni di studio e ricerca con soggetti pubblici e privati possono comportare la presa di cognizione e lo scambio di informazioni riservate di carattere scientifico, industriale, commerciale. La divulgazione non autorizzata di dette informazioni può comportare responsabilità per l'Università e per le relative strutture, nonché per i soggetti che partecipano alle attività di collaborazione.

a) **SEGRETEZZA:** l'avvio di una collaborazione comporta di per sè l'obbligo di mantenere segrete e riservate le informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione; tale obbligo può essere formalizzato mediante apposita convenzione/dichiarazione di segretezza/riservatezza resa - oltre che dalle parti istituzionali - anche dai singoli soggetti che partecipano alle attività.

Preme richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 2048, commi 2 e 3 del codice civile (2. *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.* 3. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*) e dell'articolo 2049 del codice civile (*I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*).

In proposito, si evidenzia quanto segue:

- la responsabilità di cui all'articolo 2048 c.c. si basa su una colpa presunta, non è un dovere assoluto bensì relativo all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni ed è esclusa con l'adozione di misure organizzative idonee ad evitare l'insorgere della responsabilità;

- la responsabilità di cui all'articolo 2049 c.c. riguarda la responsabilità dell'ente per i soggetti che prestano la loro attività sotto la direzione e sorveglianza dell'ente medesimo (e non - ovviamente - letteralmente limitata ai "*domestici e commessi*"), anche indipendentemente da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, potendo derivare dall'inserimento temporaneo ed occasionale del collaboratore nell'organizzazione dell'ente;

b) **COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA' DELL'ATENEO:** anche configurando una responsabilità extracontrattuale dell'Ateneo o dei suoi collaboratori, la polizza RCT-RCO dell'Ateneo non copre eventuali danni causati alla controparte per violazione degli obblighi di segretezza, in quanto si tratta di danni di natura patrimoniale, mentre la polizza RCT-RCO copre



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**  
**DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI**  
**AREA CONTRATTI**

esclusivamente i danni materiali e diretti, ossia quelli da cui possono derivare morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.

Altresì, si precisa che dal punto di vista assicurativo la tutela sarebbe assai limitata: infatti anche inserendo nella polizza RCT-RCO clausola specifica per la copertura dei danni patrimoniali a terzi derivanti da violazione della normativa sulla privacy, il mercato prevede fortissime limitazioni del massimale assicurato (circa € 150.000,00), massimale che potrebbe essere irrisorio nei rapporti con Operatori economici in relazione ai quali la divulgazione impropria di segreti possa comportare risarcimenti molto più alti;

- c) **RESPONSABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INIZIATIVA:** per quanto sopra, appare necessario adottare adeguati sistemi di prevenzione dell'insorgere di responsabilità (corretta responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e informazione circa le conseguenze in caso di divulgazione di dati).

La responsabilità, infatti, non può far capo soltanto all'Università ma deve essere condivisa anche con i collaboratori dell'Università stessa (Professori, Ricercatori, Personale Tecnico-Amministrativo) che entreranno in contatto con la Controparte, i quali - peraltro - potrebbero arrecare notevole danno alla Controparte con la divulgazione di segreti industriali e commerciali anche al di fuori dell'attività universitaria e lavorativa.

Si rende necessario far assumere a detti collaboratori un impegno a considerare come propri tutti gli obblighi assunti dall'Università nei confronti della Controparte con l'accordo di segretezza, una copia del quale dovrà essere sottoscritta per accettazione incondizionata da ciascuno di detti soggetti ed una ulteriore copia del quale dovrà essere consegnata ai collaboratori stessi.

L'impegno dovrà recare autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Università, ivi compresa l'autorizzazione alla trasmissione ed al trattamento dei dati da parte di terzi.

Si ritiene altresì che il soggetto che commetta una violazione dei segreti industriali possa essere perseguito a titolo personale;

- d) **COOPERAZIONE CON LA CONTROPARTE:** appare necessaria una fattiva collaborazione della Controparte per individuare in collaborazione con l'Università misure organizzative idonee a garantire la segretezza e ad evitare l'insorgere di responsabilità; la Controparte dovrà altresì fornire all'Università ed ai soggetti coinvolti nell'iniziativa informazioni sui rischi connessi alle attività di volta in volta poste in essere (si pensi ad esempio al pericolo di danno connesso ad un urto accidentale in occasione di una visita guidata oppure ai rischi connessi all'accesso ad informazioni riservate da parte di imprese concorrenti) e sull'entità delle conseguenze - in particolare delle conseguenze di natura patrimoniale - da ciò derivanti;

- e) **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI:** qualora la comunicazione di dati sia dovuta in forza di provvedimenti amministrativi o giudiziali, la Controparte non potrà impedire l'adempimento né potrà pretendere informazioni di sorta ove ciò sia contrario a legge; a tal fine si può prevedere che *"L'obbligo di segretezza non sussiste quando la divulgazione è espressamente imposta all'Università dalla legge ovvero da enti amministrativi o giudiziari, con l'impegno per l'Università di informare per iscritto la Controparte - compatibilmente con la normativa vigente - della sussistenza di tali imposizioni; resta inteso che la Controparte non potrà pretendere che*



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**  
**DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI**  
**AREA CONTRATTI**

*l'Università si renda inadempiente all'obbligo imposto per provvedimento amministrativo o giudiziale.";*

- f) **NATURA DELLA RESPONSABILITA' DELL'UNIVERSITA':** appare comunque prudente ricondurre la responsabilità dell'Università unicamente alla responsabilità extra contrattuale di cui agli articoli 2048 e 2049 c.c. ; a tal fine si può prevedere che *"L'Università sarà direttamente responsabile nei confronti della Controparte a titolo extracontrattuale ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c. per la violazione della riservatezza di cui al presente atto, da parte di personale dipendente o di collaboratori"*;
- g) **PROPRIETA' INTELLETTUALE:** vari accordi di segretezza prevedono l'obbligo per l'Università (più in generale, per lo sperimentatore) di trasferire alla Controparte tutte le informazioni scaturite dalla collaborazione nonché a restituire alla Controparte stessa tutti i documenti e le informazioni riservate ricevute per la collaborazione. Tali clausole sono formulate avuto riferimento ad attività di ricerca commerciale: ne consegue la necessità di regolare con appositi contratti di ricerca/consulenza conto terzi lo svolgimento degli specifici incarichi di ricerca interessati dagli accordi di segretezza nonché il corrispettivo spettante all'Università, con la previsione che, in assenza di accordo, l'Università non sarà obbligata a dare inizio all'attività di ricerca né a trasferire alcuna informazione o diritto alla Controparte.  
Nel caso in cui la proprietà intellettuale scaturisca comunque dalle attività di ricerca effettuate spontaneamente dall'Università in relazione alla collaborazione con la Controparte (escluse pertanto le ricerche condotte autonomamente per finalità istituzionali dall'Università senza utilizzo delle informazioni ricevute dalla Controparte), l'Università si obbliga a concordare con la Controparte le condizioni, anche economiche, per la cessione dell'informazione e dei diritti, con la precisazione che in assenza di accordo la Controparte non potrà utilizzare dette informazioni né porre le stesse alla base della propria ricerca, sia interna sia commissionata a terzi.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI**  
**IL DIRIGENTE**  
Avv. Lorenzo Canullo